

**UNIVERSITA' AGRARIA
DI CAPODIMONTE (VT)**

MODIFICA STATUTO GENERALE ENTE
AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE
2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI

APPROVATO CON DELIBERA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 20/02/2023

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI

NATURA, FUNZIONE ED ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE

ART. I - Denominazione, natura, scopi e attività dell'Ente

1. L'Università Agraria di Capodimonte è stata costituita a norma della legge 4/8/1894 n° 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio ed ha sede in Capodimonte (VT) Largo del Pero 10 (nel seguito del presente testo statutario indicata come "Università"), costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi", ente esponenziale della collettività civica residente nel Comune di Capodimonte deputata a rappresentare tali collettività per quanto concerne l'amministrazione e la gestione dei beni e dei diritti civili, così come definiti e disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, e dalla legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n.1, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il patrimonio dell'Ente è costituito da l'antico originario accertato e iscritto nel catasto del Comune di Capodimonte ai fogli catastali n 1-2-4-7-11-14-18-22-26-30-31-33- ed annotato nei registri dell'Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvopastorale.
3. Le proprietà fondiariae ed immobili urbani e rustici accatastati alla comunità di Capodimonte ed iscritti nei registri dell'Ente sono insuscipibili.
4. L'Università, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, costituisce l'aspetto istituzionale del dominio collettivo inteso come ordinamento giuridico primario delle comunità richiamate nel comma precedente; ha personalità giuridica di diritto privato. E' dotata di potere di autonormazione, per l'amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, inclusivo di autonomia statutaria; è investita del potere di amministrare e di gestire beni e diritti civili, la cui titolarità spetta alle collettività che essa rappresenta; può possedere beni anche a titolo patrimoniale disponibile, ferma restando la finalizzazione della loro amministrazione al perseguimento degli scopi inerenti alla natura del dominio collettivo che in essa trova espressione istituzionale.
5. L'Università, in correlazione con l'amministrazione e con la gestione dei beni e dei diritti civili, svolge le attività necessarie e opportune per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio civico ai fini della sua fruizione da parte della collettività per finalità agrosilvopastorali, connesse ad attività sia agricole che zootecniche, secondo la qualità culturale e la destinazione delle terre e la natura dei diritti, e, in considerazione del rilievo paesaggistico e ambientale che, ai sensi dell'art. 142, l comma, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 3, 6° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, hanno le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, cura altresì la tutela dei beni collettivi sotto il profilo dei valori ambientali e naturalistici, nonché come patrimonio culturale della comunità, e, in generale, con riferimento a tutte le valenze dei medesimi beni espresse nella legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 2, 1° comma, lettere a), b), c), d), e), f), inserendo la propria attività nel contesto della promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità.
6. In relazione alle attività delineate al comma precedente e al perseguimento dei fini inerenti alle stesse, l'Università può, esemplificativamente:

- a) promuovere iniziative finalizzate ad una proficua gestione dei terreni (bonifiche, costruzione e manutenzione di strade poderali, interpoderali, vicinali, e di sistemi di irrigazione e di acquedotti, risanamento di cave, etc....);
- b) realizzare una sistemazione razionale dei fabbricati;
- c) promuovere e sostenere attività e iniziative strumentali e di supporto a quelle esercitate dalle imprese agricole;
- d) promuovere la realizzazione di opere pubbliche o private di interesse pubblico o comunque, contribuire alla loro realizzazione;
- e) promuovere lo sviluppo turistico e l'incentivazione delle energie rinnovabili ed ecosostenibili;
- f) diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, attraverso iniziative sperimentali, divulgative, dimostrative e formative per lo svolgimento di attività integrate in agricoltura e negli altri settori sopra indicati, in relazione quindi sia all'imprenditoria agricolo-ambientale che turistico-culturale e didattico-educativa;
- g) favorire la conduzione unitaria delle attività agricole e di allevamento del bestiame, nonché la gestione in comune degli acquisti e dei mezzi aziendali;
- h) perseguire, anche attraverso lo strumento consortile, il risanamento di siti compromessi dal punto di vista ambientale;
- i) perseguire forme di tutela ecologia e paesaggistica, idonee anche a sostituire fonte di reddito per le collettività rappresentate.
- j) Promuovere, curare e vigilare il razionale governo e la razionale utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato in accordo con il competente organo forestale;
- k) Collaborare fattivamente con il Comune di Capodimonte per quanto riguarda ogni iniziativa volta a sostenere lo sviluppo agricolo della zona, la viabilità rurale, la prevenzione incendi, taglio delle siepi, ripulitura fossi ed altre attività connesse.
- l) L'Ente potrà valutare qualsiasi proposta da chiunque proveniente in merito alla installazione di qualsivoglia impianto per le energie rinnovabili e qualsiasi altro intervento realizzato da esterni, il tutto a condizione che dal Consiglio venga valutato ed approvato un possibile beneficio all'Ente e agli utenti dello stesso.

ART. 2 - Fonti normative di disciplina

1. Oltre che dal presente Statuto, e dalle fonti sopra richiamate all'art. 1, 1° comma, l'organizzazione e il funzionamento dell'Università sono regolati dalla normativa contenuta nel codice civile in materia di associazioni riconosciute, in quanto compatibile con la peculiarità delle associazioni agrarie in quanto espressione istituzionale dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, e con la disciplina anzitutto statutaria dettata nell'esercizio del potere auto normativo riconosciuto da detta legge agli enti esponenziali in connessione con la natura ordinamentale dei domini collettivi.

ART. 3 - Sede e stemma

- I. L'Università ha la propria sede legale in Capodimonte (VT) Largo del Pero 10. Lo stemma dell'Ente è rappresentato dallo sfondo di colore rosso con evidenziati una vanga, una falce, un aratro, una zappa contornate da una corona e foglie di quercia. Detto stemma è quello originario adottato al momento della costituzione dell'Ente

ART. 4 - Utenti, diritti di utenza e lista degli utenti

- a) Sono titolari dei diritti di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, a norma dell'art. 29 della legge n ° 1766 del 16 giugno 1927, tutti i cittadini residenti nel comune di Capodimonte e tutti i proprietari di fondi rustici nel territorio comunale. Fanno parte della comunità di abitanti i soggetti titolari di concessioni di affitto affidati anteriormente alla data del presente statuto, ma che in sede di scadenza o di perdita del diritto non possono essere trasmessi ereditariamente.
- b) La concessione momentanea dei terreni indicati alla lettera b) dell'art. 11 della legge 1766 del 16/6/1927 agli utenti aventi diritto, verrà effettuata tramite graduatoria, le cui modalità in ottemperanza a quanto previsto dal R.D. 26/11/1928 n ° 332, verranno fissate dal Regolamento per la concessione della terra.
- c) Il diritto di utenza, salvo quanto è disposto dalla legge per l'esercizio degli usi civici ammessi, si estrinseca nel partecipare funzionalmente alla struttura agraria, con i vantaggi e con gli obblighi discendenti dalla legge e dai regolamenti dello Stato, del presente Regolamento generale e dagli speciali regolamenti dell'Ente.
- d) La qualità di utente si perde con il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo.
- e) Sono sospesi dal diritto di utenza:
 - 1. coloro che, essendo stati Amministratori della Università Agraria siano sottoposti a giudizio di responsabilità, sino a quando il giudizio non sia risolto in senso favorevole per essi oppure essi stessi non abbiano risarcito l'Ente del danno arrecato;
 - 2. coloro che abbiano una vertenza giudiziaria in corso con l'Università Agraria o siano debitori verso di essa e legalmente messi in mora. la vertenza giudiziaria di cui al comma precedente ha inizio con la semplice contestazione di morosità rivolta al creditore;
 - 3. coloro che lasciano in stato di abbandono i terreni assegnati non effettuando alcun tipo di coltivazione per un periodo continuativo di almeno due anni solari.
- f) Le sospensioni dal diritto di utenza sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo. Esclusivamente per quanto riguarda le quote di terreno che l'utente abbia in godimento, i provvedimenti di cancellazione e di sospensione hanno effetto alla scadenza dei due anni solari. Il terreno ritorna nella piena disponibilità dell'Ente per essere assegnato a chi ne fa richiesta applicando i criteri previsti nell'apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- g) Il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su domanda degli interessati, in qualunque tempo revoca il provvedimento di sospensione del diritto di utenza quando siano venuti a cessare i motivi che avevano dato luogo alla sospensione di cui al presente articolo.
- h) Al fine di aggiornare la lista degli utenti il C.d.A. entro la prima decade di ottobre prende atto delle annuali e definitive revisioni delle liste degli utenti.



ORGANIZZAZIONE



ART. 5 - Principi organizzativi dell'Università e qualità di Socio

- I. Organi di governo dell'Università, con funzioni di indirizzo e di controllo, sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e la Giunta.
- II. I membri del Consiglio di Amministrazione, denominati "Consiglieri", e il Presidente sono eletti da elezioni degli utenti cittadini di Capodimonte, secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Statuto. I componenti della Giunta sono nominati dal Presidente, con cadenza quinquennale e consultazione pubblica dei cittadini residenti di Capodimonte.
- III. Funzioni esecutive e gestorie spellano agli Uffici dell'Università, individuate e disciplinate da direttive del Consiglio e della Giunta in coerenza con gli indirizzi dettati dagli organi di governo dell'Università.

Organi di indirizzo e di controllo

ART. 6 - Elezione del Presidente e dei Consiglieri

1. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri dell'Università avviene per consultazione pubblica dei cittadini residenti di Capodimonte ogni 5 anni.
2. all'Università dall'art. 1, 2° comma, della stessa Legge, si applicano, con riguardo alla carica di Presidente e a quella di Consigliere:
 - a) le cause di ineleggibilità alla carica previste dall'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) le cause di incompatibilità previste dagli artt. 63 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) le cause d'incompatibilità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
 - d) le cause di decadenza previste dall'art. 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - e) le cause d'incandidabilità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - f) le cause di decadenza e di sospensione dalla carica previste dall'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - g) l'esimente prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - h) la procedura di contestazione prevista dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

ART 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di indirizzo e di controllo dell'Università.
2. Esso ha competenza in relazione ai seguenti atti:
 - a) adozione dello Statuto dell'Università e di sue modificazioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri;
 - b) adozione di regolamenti, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, per la gestione del patrimonio e in materia elettorale;
 - c) redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del demanio collettivo, relativi servizi ed attività degli utenti;
 - d) costituzione di società o assunzione di partecipazioni in società, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - e) contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento dell'Università, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - f) decisione di spese che impegnino in bilancio per più di un esercizio, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - g) stipula di acquisti, alienazioni o permutazioni immobiliari, contratti di appalto del valore superiore a 150 mila euro e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali dello stesso Consiglio di Amministrazione o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nella ordinaria gestione di funzioni e di servizi di competenza del Consiglio e degli Uffici, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - h) designazione di rappresentanti dell'Università presso enti, aziende e istituzioni, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;
 - i) vigilanza, sul Presidente e sulla Giunta, in ordine al complessivo andamento dell'Università;
 - j) l'adozione, decorso il termine di cui all'art. 3, 7° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, di atti in espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, 1 comma, lettera b), nn. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ove tali disposizioni siano applicabili nel caso dell'Università.
 - k) Nominare un Presidente facente funzioni nel caso d'impedimento temporaneo del Presidente nominato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e ratificarne l'operato nel caso in cui il Presidente facente funzioni abbia, per assicurare la continuità di funzionamento dell'Ente, esercitato poteri rappresentativi dello stesso prima di essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente facente funzioni ha i pieni poteri e facoltà attribuiti dallo Statuto al Presidente nominato ai sensi dell'art. 6 citato e, in particolare, quelli di cui all'art. 11 dello Statuto medesimo.





ART 8 - Composizione, durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Università e dai Consiglieri in numero di sei oltre il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Scaduto il quinquennio, i Consiglieri uscenti restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri e possono, successivamente all'emanazione dell'atto di indizione delle elezioni, adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti e prorogabili.
 3. La convocazione del Consiglio di amministrazione viene disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi direttamente ai singoli Consiglieri, anche tramite posta elettronica certificata o consegna a mano sottoscritta per ricevuta, almeno cinque giorni prima. La consegna o la trasmissione devono risultare agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Università. Gli avvisi devono contenere gli ordini del giorno da trattare, stabiliti dal Presidente.
 4. Quando lo richieda, in forma scritta, almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di amministrazione entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dagli stessi.
 5. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, sia consegnato, anche per posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima, ma, ogniqualvolta la maggioranza, anche relativa, dei Consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione deve essere rinviata alla seduta successiva. La stessa disciplina si applica per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
 6. Il contenuto dell'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione deve essere pubblicato, almeno il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento della seduta, sul sito Internet ufficiale dell'Università, nello spazio dedicato alla pubblicità degli atti dell'Ente.
 7. Fatta eccezione per i casi di maggioranze qualificate previsti dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In seconda convocazione, che deve essere fissata per una data diversa, la deliberazione, presa a maggioranza dei voti, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
 8. Nei casi in cui i Consiglieri intendano proporre punti non inseriti nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione, questi possono essere discussi e deliberati solo previa votazione di ammissibilità.
 9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi deliberati dal Consiglio stesso.
 10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
 11. Ai Consiglieri può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal Consigliere ovvero da Lui devoluta ad altro Ente o associazione. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di auto normazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art.1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1 comma, lettera b), della stessa legge, spettano all'Università come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può, essere superiore a quella stabilita sulla base dell'art. 82. 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo come parametro il numero di utenti dell'Ente.

ART 9 - Composizione e competenza della Giunta

1. La Giunta, composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a due assessori, collabora con il Presidente stesso nel governo dell'Università, operando attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è competente in via residuale rispetto al Consiglio di amministrazione, potendo esso adottare tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di indirizzo, che non siano riservati dal presente Statuto al Presidente o al Consiglio di amministrazione. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, riferisce almeno semestralmente a quest'ultimo sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Il Presidente può, mediante atti di delega in forma scritta da pubblicarsi nel sito Internet ufficiale dell'Università, anche al fine di realizzare contenimenti di spesa, attribuire a singoli componenti della Giunta o a singoli Consiglieri la responsabilità di Uffici dell'Università, con il correlativo potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale.

ART. 10 - Componenti della Giunta e funzionamento

1. I componenti della Giunta e il Vicepresidente sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, i nominativi dei componenti della Giunta, insieme con la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Università. Il Presidente ha il potere di disporre la revoca dei componenti della Giunta e del Vicepresidente senza alcuna motivazione.
2. Il Presidente può conferire e revocare ai componenti della Giunta, con atto scritto, deleghe inerenti alle funzioni di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
3. La Giunta si riunisce su convocazione anche verbale del Presidente, ogniqualevolta si renda necessario o il Presidente lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del Presidente, la Giunta è presieduta dal componente al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vicepresidente. Nel caso in cui sia assente anche quest'ultimo, la presidenza della Giunta è assunta dal componente più anziano in età.
4. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza relativa dei componenti di essa e delibera a maggioranza relativa dei membri presenti alla riunione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare Consiglieri, esperti, tecnici o funzionario, ove siano invitati, da parte del Presidente, a riferire su particolari problemi, previa preventiva informazione ai membri della Giunta medesima.
6. Ai componenti della Giunta può essere connessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, la quale è deliberata dalla Giunta e recepita in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal componente della Giunta ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione.



ART. 11 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Università nel suo complesso e ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca e presiede le sedute della Giunta e del Consiglio di Amministrazione, determinando i relativi ordini del giorno. Sovrintende al funzionamento degli Uffici dell'Università, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Ferme restando le altre competenze assegnategli dal presente Statuto, il Presidente:
 - a) impartisce direttive agli Uffici, vigilando sulla complessiva gestione ad essi rimessa; promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici svolgano le loro funzioni secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio di amministrazione e in coerenza con gli indirizzi attuati vi espressi dalla Giunta;
 - b) stimola l'attività del Consiglio di amministrazione e della Giunta, con potere di proposta;
 - c) assume sotto la propria responsabilità le prese di posizione pubbliche che interessano l'Università ed emette le relative dichiarazioni;
 - d) nomina, previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Università in sedi istituzionali;
 - e) determina gli orari di apertura degli Uffici universitari agli utenti;
 - f) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente dell'Università e adotta i provvedimenti conclusivi di detti procedimenti;
 - g) provvede circa il licenziamento del personale dipendente;
 - h) ha il potere di adottare gli atti di delega di cui all'art.10, 2° comma, del presente Statuto;
 - i) ha il potere di acquisire direttamente presso gli Uffici dell'Università qualsivoglia documento o informazione, compresi quelli riservati;
 - j) ha il potere di disporre indagini e verifiche in ogni campo di attività dell'Università;
 - k) ha il potere di promuovere azioni in sede giurisdizionale e di resistere alle stesse, previa deliberazione conforme alla Giunta, la quale, peraltro, può anche ratificare ex post l'operato del Presidente al riguardo;
 - l) ha il potere di conferire incarichi a contratto;
 - m) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - n) istituisce, scegliendone i componenti, un ufficio di supporto all'espletamento della sua attività amministrativa, spettando alla Giunta la determinazione dei compensi da attribuirsi a quanti ne fanno parte.
3. Al Presidente può essere concessa un'indennità di carica, con deliberazione della Giunta. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di auto normazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1 comma, lettera b), della stessa legge, spettano all'Università come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico umano rappresentato dal dominio collettivo, la misura di detta indennità non può essere superiore al 50% di quella stabilita sulla base dell'art. 82, 1 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto ministeriale di cui all'8° comma dello stesso articolo, assumendo come parametro il numero dei cittadini utenti residenti nel Comune di Capodimonte.
4. Può essere istituito con deliberazione della Giunta un Ufficio di supporto al Presidente.



ART. 12 - Cessazione, decadenza e dimissioni del Presidente

1. Il Presidente dura in carica cinque anni e può cessare dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei Consiglieri e non può essere posta in discussione prima che siano trascorsi venti giorni. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e della Giunta. Si determina lo scioglimento del Consiglio e della Giunta anche nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Presidente. In tutti i casi di cui al presente articolo, il Consigliere più anziano indice entro 3 gg. dal verificarsi della causa di scioglimento le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, da svolgersi entro 60 gg. dalla data di indizione.
2. Le dimissioni del Presidente potranno essere revocate e poste nel nulla nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione.

Organi di attuazione e gestione

ART. 13 - Uffici e servizi

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, spetta ai titolari degli Uffici dell'Università la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Università medesima, secondo gli indirizzi dettati dagli organi di governo dell'Università.
2. In particolare, sempre restando fermo quanto previsto dal presente Statuto, spettano ai titolari degli Uffici dell'Università tutti i compiti di gestione quotidiana e di attuazione degli obiettivi programmatici e di bilancio.
3. Attesa la natura giuridica attribuita all'Università in forza di quanto stabilito nell'art. 1, 2 comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, non rientrano tra gli atti che possono essere adottati dai titolari degli Uffici i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo tale ultima norma, in difetto di un rinvio espresso, applicabile all'Università, che, ai sensi della norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, sopra richiamata in questo comma, è persona giuridica di diritto privato.
4. I titolari degli Uffici e dei Servizi sono direttamente ed esclusivamente responsabili della correttezza, dell'efficienza e dei risultati della gestione, con riferimento al perseguimento degli obiettivi dell'Università. Alla loro valutazione provvede il Presidente, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, di un ufficio di staff.



ART. 14 - Direttore Amministrativo

1. Fermo restando tutto quanto stabilito nell'art. 13, del presente Statuto, con deliberazione della Giunta e su indicazione del Presidente può essere nominato un Direttore Amministrativo, con funzioni di supervisione del complessivo andamento degli Uffici. Nell'espletamento del suo incarico il Direttore Amministrativo dovrà osservare puntualmente le direttive impartite dal Presidente e dagli altri organi di indirizzo.
2. Il Direttore Amministrativo potrà, in forza di deliberazione della Giunta, essere nominato a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione. Requisito per l'ottenimento dell'incarico è il possesso della Laurea triennale o quadriennale vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio.
3. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta, redigendo i relativi verbali; adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente; cura gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali dell'Università, sottoscrivendo le relative dichiarazioni e denunce.
4. Attesa la natura giuridica attribuita all'Università in forza di quanto stabilito nell'art. I, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, non rientrano tra gli atti che possono essere adottati dal Direttore Amministrativo i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo tale ultima norma, in difetto di un rinvio espresso, applicabile all'Università, che, ai sensi della norma della legge 20 novembre 2017, n. 168, sopra richiamata in questo comma, è persona giuridica di diritto privato.

Potestà regolamentare

ART. 15 - Competenza regolamentare del Consiglio di Amministrazione

1. Ferme restando le competenze regolamentari della Giunta previste nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può, in conformità con le fonti normative richiamate nell'art. 1, disciplinare con propria deliberazione la gestione delle terre civiche e l'esercizio degli usi civici.





Gestione finanziaria e contabile

ART. 16

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2423 e seguenti del Codice civile. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.
3. L'Università può gestire la propria contabilità in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di un'associazione privata.
4. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. L'Università Agraria ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e quale ente privato che amministra beni di interesse pubblico può chiedere ed accedere a sovvenzioni regionali o statali per finalità specifiche. Le finanze dell'Ente sono costituite da:
 - a) Entrate derivanti dalla gestione dei beni e servizi;
 - b) Entrate derivanti dai trasferimenti;
 - c) Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitale;
 - d) Entrate derivanti da assunzioni di prestiti
 - e) Entrate da canoni enfiteutici e concessioni di terreni a qualsiasi titolo
 - f) Entrate da prestazioni di servizi agli utenti
7. L'Ente nominerà un revisore dei conti individuato tra gli iscritti negli appositi albi e registri.

Disposizioni finali

ART. 17

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione dedicata alla pubblicità degli atti nel sito Internet ufficiale dell'Università.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti che non riguardano specificatamente la gestione dei Domini Collettivi;
3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate al Consiglio di amministrazione su richiesta di almeno tre Consiglieri. In tal caso, il Presidente cura l'invio delle predette proposte a tutti i Consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta fissata per la deliberazione sulle medesime



IL PRESIDENTE
Roberto Ercolani